

*Mancata presentazione di osservazione progetto di stato passivo e
decadenza dalla possibilità di proporre opposizione*

Cassazione civile, Sez. I, 9 gennaio 2014, n. 321. Presidente carnevale.
Relatore Didone.

**Accertamento del passivo - Mancata presentazione di osservazioni
al progetto di stato passivo - Decadenza dalla possibilità di
proporre opposizione - Esclusione**

In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 329 cod. proc. civ., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, inoltre l'articolo 95, comma 2, L.F. introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale di Piacenza, con decreto depositato in data 3.6.2011, ha dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.n.c. El. A. e dei soci in proprio L.A. e M.N. proposta dalla s.p.a. Equitalia Emilia Nord in relazione all'esclusione di un credito insinuato dalla società opponente.

Secondo il tribunale (in sintesi) la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo stesso formulate e, nell'ipotesi in cui le richieste del curatore siano accolte dal giudice delegato, tale acquiescenza determina l'inammissibilità dell'opposizione L. Fall., ex artt. 98 e 99.

2.- Contro il decreto del tribunale la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo con il quale denuncia violazione della L. Fall., art. 98, lamentando - in estrema sintesi - che erroneamente il giudice del merito abbia ritenuto ostativa all'ammissibilità dell'opposizione la mancata presentazione delle osservazioni L. Fall., ex art. 95.

La curatela intimata non ha svolto difese.

3.- L'unico motivo di ricorso è fondato.

Infatti, il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto sottesa alla declaratoria di inammissibilità in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "in tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di

stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 329 cod. proc. civ., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, inoltre la L. Fall., art. 95, comma 2, introdotto dal D.Lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione" (Sez. 1, Sentenza n. 5659 del 10/04/2012).

L'opposizione allo stato passivo, dunque, non poteva essere dichiarata inammissibile per il solo motivo della mancata presentazione delle osservazioni.

4.- Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Piacenza in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Piacenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014.